

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni Associati

Alberobello, Acquaviva delle Fonti, Avertrana, Bitetto, Capurso, Carosino, Carovigno, Castellana Grotte, Cellamare, Cellino San Marco, Corato, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Francavilla Fontana, Ginosa, Gioia del Colle, Grottaglie, Latiano, Leporano, Lizzano, Locorotondo, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Modugno, Monopoli, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Orta Nova, Palagiano, Polignano a Mare, Pulsano, Putignano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, San Teramo in Colle, Sava, Toritto, Torre Santa Susanna, Torricella, Triggiano, Trinitapoli, Villa Castelli, Consorzio sociale AUSL BR/1 e Bitonto.

<http://montedoro.traspare.com/> - pec: unionemontedoro@pec.it

Sede di riferimento: Comune di FAGGIANO – Via Skanderberg - 74020 -
FAGGIANO (TA) Tel. 099.5915255 – 099.5915232



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ex art. 87 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) ex art. 88 del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.

PREMESSA

Il presente capitolato disciplina le norme che regolano l'appalto dell'esecuzione dei servizi di assistenza domiciliare sociale (SAD) e quello di assistenza domiciliare integrata (ADI) nell'Ambito Territoriale di Ginosa (Comune capofila), rivolto a tutti coloro che risiedono nei comuni appartenenti all'Ambito territoriale stesso, ovvero Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagiano e che versano in condizioni di non autosufficienza, anche temporanea, dettata da complessi bisogni sanitari e sociali tali da presupporre un elevato livello di coordinamento ed integrazione tra i diversi servizi e le rispettive competenze. A tal fine, il nuovo Piano sociale di Zona 2022/2024, in attuazione dei programmi definiti dal Governo nazionale per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale da realizzarsi a livello locale attraverso le risorse ripartite dalla Regione Puglia e assegnate all'Ambito Territoriale di riferimento, si è posto l'obiettivo di rafforzare la forte valenza preventiva che caratterizza i diversi servizi erogati da quest'ultimo, mettendoli sempre più in sinergia tra loro, in modo da facilitare il monitoraggio delle situazioni di svantaggio economico e sociale in cui versano nuclei familiari e individui.

**ART. 1
DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO**

1. Il presente appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n. 36/2023 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di

diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione richiesta dal sistema di eprocurement adottato dalla CUC MONTEDORO, denominato TRASPARÈ.

2. Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

3. In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale.

ART. 2 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di "Assistenza Domiciliare (SAD)" (ex art. 87 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) e del servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)" (ex art. 88 del R.R. n. 4/2007). Nello specifico entrambi tali servizi, SAD e ADI, comprendono tutti quegli interventi e quelle prestazioni di natura socio-assistenziale e di diversa intensità messi in atto prevalentemente, ma non esclusivamente, presso il domicilio dei nuclei familiari, finalizzati a migliorarne la qualità di vita.

Gli obiettivi dei Servizi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata sono volti principalmente: al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali della persona e del nucleo; al mantenimento delle capacità e delle competenze residue, rallentando i processi di decadimento psico fisico e favorendo il recupero delle autonomie, ove possibile; al sostegno alla rete familiare e dei care givers; al mantenimento presso il proprio domicilio delle persone fragili ritardando o evitando il ricorso ai ricoveri in struttura.

La procedura di affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD), nonché quella di affidamento del servizio di assistenza domiciliare Integrata (ADI) prevedono l'impegno di risorse derivanti da FNA, Compartecipazione dei Comuni, quota ASL, Fondo Povertà

ART. 3 IMPORTI

L'importo che l'Amministrazione pone a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi predetti è fissato in **complessivi € 628.210,01** comprese le spese generali di gestione pari ad euro 21.263,81.

ART. 4 DESTINATARI

1. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini che si trovano in situazione di limitazione dell'autonomia personale anche temporanea, che necessitano di un sostegno professionale, quali:

- le persone anziane in condizione di non autosufficienza fisica e/o cognitiva a seguito di eventi traumatici, di ricoveri ospedalieri, di patologie croniche invalidanti;
- le persone disabili adulte e minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di

relazione o di integrazione lavorativa e/o scolastica e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

Il Servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di permettere alle persone di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale di appartenenza, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per i caregivers.

Il servizio risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, attraverso interventi prevalentemente sociali, socio-sanitari, nel rispetto delle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona. Il Servizio di Assistenza Domiciliare integra i propri interventi con quelli di eventuali servizi sanitari distrettuali fruiti dall'utente (ADI, CSM, SERT, ecc.).

2. Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Sono altresì destinatari delle cure domiciliari integrate i soggetti fragili, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza, temporanea o protracta, derivante da patologie croniche a medio/lungo decorso o da patologie acute trattabili a domicilio come di seguito specificate:

- persone in condizioni di "fragilità" con limitazione dell'autonomia parziale o totale (determinata dalla concomitanza di diversi fattori biologici, psicologici e socio-ambientali, che agendo in modo coincidente inducono ad una perdita parziale o totale delle capacità dell'organismo) e patologie in atto o esiti delle stesse che necessitano di cure erogabili a domicilio;
- pazienti con patologie cronico-evolutive invalidanti (es. neurologiche, cardiache gravi, oncologiche);
- pazienti in fase avanzata di malattie inguaribili;
- persone affette da demenza e malattia di Alzheimer;
- pazienti in dimissioni protette da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o residenziali;
- pazienti con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
- pazienti in riabilitazione post acuzie;
- patologie ed attività previste da programmi regionali e/o aziendali;

Sono, inoltre, individuati come requisiti indispensabili per l'attivazione di un percorso di cure domiciliari integrate i seguenti criteri: adeguato supporto familiare; idonee condizioni abitative; consenso informato da parte della persona e della famiglia; presa in carico da parte del MMG/PLS.

ART. 5 DURATA

L'appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici), dalla data di affidamento del servizio presumibilmente a far data dal 01.02.2025.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta; tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per il Civico

Ente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla estensione temporale del rapporto nei limiti delle somme aggiudicate, verificate le compatibilità delle risorse finanziarie, l'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere rinnovato per la durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni.

Nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi di urgenza o di necessità, sarà possibile richiedere all'Aggiudicatario il pronto avvio del servizio mediante incarico formale. La data d'inizio effettivo del servizio sarà comunque determinata con la redazione di apposito verbale di consegna della sede all'ente affidatario.

Resta inteso che oltre il termine stabilito, qualora non ricorrono le condizioni di cui sopra, il contratto si intende risolto senza preventiva disdetta. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La Stazione Appaltante, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione, buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 6

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto:

- il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di rinnovo del contratto:

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi, per un importo presunto pari ad € 219.688,47 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario.

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore TOTALE globale stimato dell'appalto è pari ad € 750.000,00 al netto di Iva:

Importo complessivo (A+B)	€ 750.000,00
A. Importo del servizio per 12 mesi (importo a base d'asta)	€ 628.210,01

B. Importo per rinnovo massimo 6 mesi	€ 121.789,99
Valore globale stimato	€ 750.000,00

ART. 7 OBIETTIVI

1. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Ai sensi dell'art 87 del Regolamento Regionale n.4/2007 "Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali..".

Una scelta strategica del servizio è quella di porsi a supporto della famiglia dell'assistito, affiancandola nel lavoro di cura, nell'accudire una persona non autosufficiente che vive a domicilio.

Si vuole innanzitutto offrire alle famiglie, che sono chiamate a farsi carico di elevati livelli assistenziali, la capacità di gestire la non autosufficienza a domicilio potenziando le attività di informazione e formazione, costruendo una rete strutturata di professionisti sociali e sanitari in grado di orientarle e sostenerle nel loro impegnativo compito.

In particolare, per le persone non autosufficienti e per il loro nucleo familiare il servizio di assistenza domiciliare:

- favorisce il mantenimento a domicilio;
- garantisce assistenza in modo continuativo
- favorisce il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e relazionali;
- supporta i familiari e sostiene l'acquisizione di competenze per un'autonomia di intervento;
- persegue la migliore qualità della vita possibile per le persone non autosufficienti ed i loro familiari;
- evita il ricovero inappropriato in ospedale, evita o ritarda il ricovero in struttura residenziale.

Tutte le prestazioni assistenziali garantite dal Servizio hanno l'obiettivo di favorire il recupero psico-fisico dell'utente, prevenire l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione, rimuovere e prevenire gli stati di emarginazione sociale.

2. Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Ai sensi dell'art 88 del Regolamento Regionale n.4/2007 "*il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale.*"

A titolo esemplificativo si riportano gli obiettivi fondamentali del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata:

- il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali della persona e del nucleo;

- il mantenimento delle capacità e delle competenze residue, rallentando i processi di decadimento psico fisico e favorendo il recupero delle autonomie, ove possibile;
- il sostegno alla rete familiare e dei care givers;
- il mantenimento delle persone fragili al proprio domicilio ritardando o evitando il ricorso ai ricoveri in struttura.

ART. 8

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

I Servizi Domiciliari dovranno essere erogati tenendo conto del Piano di Assistenza Individuale (PAI) formulato specificamente per rispondere ai bisogni di aiuto della persona assistita.

Per gli interventi di natura socio-assistenziale garantiti dall'ATS le prestazioni erogate comprendono quelle svolte da Operatori Generici per l'aiuto della gestione e igiene domestica ordinaria (riassetto della cucina, pulizia piano cottura, lavaggio stoviglie, lavello e tavola da pranzo etc; pulizia e sanificazione dei servizi igienici; camera da letto, mobili) e soprattutto gli interventi di competenza degli Operatori Socio-Sanitari. In un'ottica di sussidiarietà, l'assistenza domiciliare è complementare all'assistenza resa dai familiari e/o fornita dalla rete e/o da personale privato reperito dal nucleo. Risponde inoltre all'obiettivo, per quanto possibile, di sostenere e non sostituire la persona nelle pratiche quotidiane, anche allo scopo di recuperare/mantenere dove possibile l'autonomia personale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni si intendono in:

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

- Aiuto nell'igiene della persona e del proprio ambiente di vita;
- Aiuto nella mobilizzazione;
- Interventi socializzanti ed attivazione relazioni parentali e sociali;
- Servizio di consulenza ed affiancamento delle assistenti familiari;
- Fornitura pasti personalizzati (anche la sera e i giorni festivi);
- Supervisione alla corretta assunzione della terapia;
- Attivazione del medico di base o servizi specialistici territoriali;
- Collaborazione/integrazione con operatori sanitari;
- Aiuto nel disbrigo di pratiche sociosanitarie;
- Controllo della situazione generale del soggetto e del suo ambiente di vita;
- Servizi di trasporto e/o accompagnamento.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

- cura della persona con pulizia del viso, mani, piedi, bidet, igiene della bocca, taglio unghie delle mani, barba con rasoio elettrico;
- bagno e igiene completa e sostegno e accompagnamento in bagno;
- aiuto alla persona nel vestirsi e svestirsi;
- cambio e gestione ausili per incontinenza (cambio pannolone, svuotamento sacchetto urina);
- mobilizzazione (aiuto nell'alzata/coricamento dal/a letto);
- aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- aiuto alla persona per una corretta deambulazione;
- mobilizzazione della persona allettata;
- aiuto alla persona nell'assunzione dei pasti;

- aiuto per la corretta assunzione dei farmaci e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso (es. misurazione della temperatura corporea e/o della pressione);
- sostegno alla persona nell'acquisizione e mantenimento di corrette pratiche igieniche.

ART. 9

ACCESSO AL SERVIZIO, DURATA, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'attivazione del servizio domiciliare SAD, la domanda va presentata attraverso gli Uffici del Segretariato Sociale presenti in ogni comune dell'Ambito Territoriale.

Effettuata l'istruttoria preliminare dell'istanza, la decodifica del bisogno e verificata la completezza della documentazione, la stessa verrà inviata all'Ambito Territoriale che provvederà all'attivazione del servizio.

2. Per l'attivazione del servizio domiciliare ADI, la domanda va presentata presso l'ufficio P.U.A. del Distretto Socio Sanitario 1, oppure attraverso gli Uffici del Segretariato Sociale presenti in ogni comune dell'Ambito Territoriale ed infine anche attraverso la richiesta diretta del MMG o PLS presso la P.U.A., mediante l'inserimento in piattaforma regionale "Edotto" della proposta d'accesso con relativa scheda di valutazione Sanitaria.

Qualora la richiesta sia presentata presso il Segretariato Sociale verrà inoltrata successivamente alla P.U.A. del D.S.S. 1 per l'istruttoria della pratica e l'eventuale presa in carico dell'utente. In caso di D.O.P. (Dimissione Ospedaliera Protetta) è, altresì, necessario allegare la relazione del medico del Reparto ospedaliero o del medico dell'Unità Operativa Territoriale presso cui è in carico la persona. Effettuata l'istruttoria preliminare dell'istanza, la decodifica del bisogno e verificata la completezza della documentazione, sia sanitaria che sociale (S.v.a.ma Sociale), la Porta Unica di Accesso attiva tutte le procedure per la convocazione dell'U.V.M. (Unità Valutativa Multifunzionale). Quest'ultima, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della richiesta di accesso, fatte salve le procedure per l'urgenza e le dimissioni protette, esamina la domanda, effettua la valutazione del caso e cura l'elaborazione del Progetto Assistenziale individualizzato (P.A.I.).

Il servizio può essere sospeso su richiesta dell'utente per massimo 30 giorni e per i seguenti motivi:

- Ricovero ospedaliero;
- Allontanamento temporaneo dalla propria abitazione motivato da particolari esigenze;
- Diverse e temporanee esigenze assistenziali (ad es. assistenza h/24 per aggravamento delle condizioni di salute).

In caso di sospensione del servizio da parte dell'utente, le ore non godute non potranno essere recuperate. Il servizio potrà essere sospeso dall'Ambito Territoriale per il mancato pagamento di 3 quote di partecipazione mensile. La riattivazione avverrà nel caso in cui l'utente entro 30 giorni dal sollecito di pagamento ne attesti l'avvenuta corresponsione. La dimissione dal Servizio potrà avvenire anche nei seguenti casi:

- Reiterato mancato pagamento della quota mensile di partecipazione (tre richiami formali);
- Istituzionalizzazione presso struttura residenziale;
- Rinuncia formale dell'interessato.

ART. 10 PERSONALE

La Ditta aggiudicataria provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale. Detto personale dovrà essere in possesso del requisito di idoneità alla mansione per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme di igiene previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste.

- **Coordinatore dei servizi SAD/ADI** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Regolamento regionale 4/2007 e ss.mm.ii. e di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di Servizio A.D.I./SAD con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici, non inferiore a tre anni;

PER IL SERVIZIO SAD a gestione dell'Ambito Territoriale deve necessariamente avere le seguenti figure professionali:

- **Operatori O.S.S.** devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed alle intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento del monte ore mensile assegnato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento e devono essere in possesso della necessaria abilitazione come specificato nelle prestazioni dettagliate nell'Art. 7 del presente Capitolato.

- **Operatori Generici** (privi di specifica qualifica) ed è previsto laddove emerge la necessità di interventi di minore intensità, nei nuclei in cui i membri siano in grado di occuparsi della cura della persona. Le prestazioni svolte dagli operatori sono: igiene e cura della casa, degli indumenti e della biancheria da casa, sostegno nella vita quotidiana e commissioni, sostegno alla socializzazione. Gli operatori generici svolgeranno altresì interventi di igiene ambientale periodica (pulizia profonda di pavimenti, cucina e sanitari; pulizia generale degli infissi, dei vetri e dei tendaggi e terrazze, sanificazione dei materassi, pulizia generale del mobilio...) secondo quanto stabilito dal Piano assistenziale e previo accordo e valutazione condivisa con il Servizio Sociale. Sono invece esclusi gli interventi specialistici di igiene e cura della persona di esclusiva competenza degli O.S.S.

In ogni caso, stante la delicatezza del servizio, gli operatori incaricati seppur con qualifica generica devono essere in possesso di buona capacità di gestire le relazioni interpersonali.

Si specifica che tutti gli operatori del servizio SAD devono altresì possedere capacità di problem solving e di rilevazione di eventuali criticità nel nucleo, al fine di segnalare ogni situazione anomala al Referente dell'Ufficio di Piano del servizio SAD, al servizio sociale Professionale o al segretariato sociale.

Il personale impiegato deve essere di assoluta affidabilità e possedere capacità di lavorare in équipe per definire, verificare e aggiornare i propri programmi di intervento.

PER IL SERVIZIO ADI socio-assistenziale a gestione dell'Ambito Territoriale deve necessariamente avere le seguenti figure professionali:

- **Operatori O.S.S.** devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed alle intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento del monte ore mensile assegnato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento e devono essere in possesso della necessaria abilitazione come specificato nelle

prestazioni dettagliate nell'Art. 7 del presente Capitolato.

Stante la delicatezza del servizio, gli operatori incaricati devono essere in possesso di buona capacità di gestire le relazioni interpersonali.

Si specifica che tutti gli operatori del servizio ADI devono altresì possedere capacità di problem solving e di rilevazione di eventuali criticità nel nucleo, al fine di segnalare ogni situazione anomala al Referente dell'Ufficio di Piano del servizio ADI, alla PUA e al servizio sociale Professionale.

Il personale impiegato deve essere di assoluta affidabilità e possedere capacità di lavorare in équipe per definire, verificare e aggiornare i propri programmi di intervento.

La ditta aggiudicataria è obbligata, pena la risoluzione del contratto, ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio e al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli operatori domiciliari devono conoscere la rete dei Servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici degli utenti e di relazionarsi con essi. Tutte le ore di Servizio degli Operatori e del Coordinatore e di qualsivoglia professionista eventualmente previsto dall'offerta migliorativa dovranno essere debitamente documentate e riportate su apposito registro delle presenze, controfirmato, dal Coordinatore.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria: farsi carico della formazione e dell'aggiornamento continuo degli operatori del Servizio; osservare i contratti nazionali di lavoro della categoria interessata e le disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché osservare tutte le norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale; garantire la continuità del Servizio da parte dei medesimi operatori in tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata pari a quella del servizio oggetto di appalto. In caso di assenza temporanea, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione con altro operatore in possesso dei medesimi requisiti e titoli, entro 24 ore dall'assenza.

Prima dell'avvio del Servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere copia dei CV dello staff definitivo dove poter evincere, in particolar modo, titolo professionale/esperienza maturata. È obbligo dell'Aggiudicatario trasmettere copia dei contratti individuali stipulati dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL).

Gli operatori dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio, dovranno inoltre tenere una condotta irrepreensibile nei confronti degli utenti; dovranno altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere di riservatezza relativamente a tutto ciò di cui verranno a conoscenza nel rapporto con i soggetti seguiti e con le loro famiglie;
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del Servizio stesso;
- rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal Servizio.

L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'aggiudicataria si impegna, altresì, a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla base di documentate richieste dell'Ufficio di Piano.

Nel caso di eventuale eccessivo “turn-over” degli operatori impiegati, fermo restando il rispetto delle professionalità previste, il Responsabile dell’Ufficio di Piano potrà attivare una verifica per valutare nel merito la situazione secondo le modalità espresse nel presente Capitolato.

L’Ambito Sociale Territoriale, attraverso il Responsabile dell’Ufficio di Piano, potrà richiedere la sostituzione del personale risultato non idoneo allo svolgimento delle prestazioni richieste. Gli operatori devono mantenere un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell’utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione. L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare giornalmente e tempestivamente all’Ufficio di Piano le assenze e le malattie del personale, delle quali dovrà essere garantita la sostituzione immediata.

Tutte le ore di servizio degli operatori, del Coordinatore e di qualsivoglia professionista eventualmente previsto dall’offerta migliorativa, dovranno essere debitamente e precisamente documentate. Alla stessa stregua qualsivoglia prestazione migliorativa da erogarsi come prevista nel progetto tecnico dovrà essere puntualmente documentata e rendicontata prima della scadenza dell’appalto. La Ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa impiegato nel servizio oggetto dell’appalto non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto. Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dall’Ufficio di Piano, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso, irrepreensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio. Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. La Ditta appaltatrice è tenuta altresì all’osservanza delle disposizioni del TU n. 81/2008 (ex D. Lgs.626/94).

L’importo a base d’asta ammonta per tutta la durata del contratto: € **750.000,00** (oltre IVA come per legge) determinato sulla base del monte-ore complessivo di prestazioni previste per lo svolgimento dei servizi, come di seguito riportato, e del costo orario indicato dal CCNL Cooperative Sociali vigente, nonché tenendo conto dei costi di gestione:

SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)			
Figure professionali impiegate	Categoria contratt. CCNL Coop.ve Sociali –	Monte ore complessivo	Costo
Operatore Socio Sanitario	Cat. C2	8500	177.352,34 €
Operatore generico (ausiliario)	Cat. B1	6500	122.268,44 €
Assistente Sociale	Cat. D2	200	4.542,00 €
Spese generali			15.208,14 €
Imponibile			319.370,92€
Iva (se dovuta)			15.968,54 €
Importo con Iva			335.339,46 €

SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)			
Figure professionali impiegate	Categoria contratt. CCNL Coop.ve Sociali –	Monte ore complessivo	Costo
Coordinatrice/e	Cat. D2	470	10.673,70 €
Operatore Socio Sanitario	Cat. C2	14.000	292.109,73 €
Spese generali			6.055,67 €
Imponibile			308.839,10 €
Iva (se dovuta)			15.441,95 €
Importo con Iva			324.281,05 €

L'importo posto a base di gara remunera tutte le attività, le prestazioni, gli oneri aziendali previsti dall'appalto e messi a carico dell'aggiudicatario e comprende la remunerazione dell'utile d'impresa.

In caso di assenza del proprio personale, la Ditta aggiudicataria assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso della stessa qualifica.

ART. 11

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Operatore aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso è obbligato, altresì, ad attuare e garantire nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria, fatti salvi eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, inoltre, vincolano l'Operatore aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o receda da esse.

È fatto obbligo all'aggiudicatario, di assicurare una rapida sostituzione del proprio personale in caso di assenze, di qualunque natura esse siano.

L'aggiudicatario si impegna, per la durata del contratto, ad assicurare la stabilità del personale impiegato nel servizio di che trattasi, riconoscendo che la continuità d'azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per una buona riuscita dell'intervento. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a formale richiamo, l'immediato allontanamento del personale che non risultasse idoneo al servizio.

Il servizio oggetto del presente capitolo è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato in nessun caso. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Ginosa potrà risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario, oltre ad applicare le previste penalità.

L'aggiudicatario è obbligato, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale

obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Art. 11 - comma 6 del D. Lgs. 36/2023. *"In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto"*

ART. 12 **TEMPI E MODALITA' ORGANIZZATIVE**

L'Ente gestore dovrà assicurare il funzionamento del servizio da Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Gli orari dovranno essere strutturati tenendo conto dei Piani di Assistenza Individualizzati (PAI). Le prestazioni di Servizio domiciliare potranno essere richieste anche durante i festivi in particolar modo per l'ADI o in caso di urgenza di aiuto alla persona con fragilità soprattutto nei casi di assenza della rete parentale. Su richiesta telefonica da parte del RUP/Responsabile di Servizio l'aggiudicataria è tenuta quindi a garantire la tempestiva reperibilità del coordinatore o suo delegato al fine di attivare il servizio anche in giornate festive/orari differenti a quelli sopra riportati ciò in considerazione delle esigenze emerse dalla rete del servizio sociale.

I soggetti concorrenti dovranno presentare, coerentemente con il progetto di massima stabilito con il presente Capitolato d'oneri, una progettazione di dettaglio con il quale sono esplicitate le modalità operative ed organizzative che saranno adottate per l'attuazione del progetto ai fini dell'aggiudicazione e dei livelli minimi qualitativi e quantitativi di servizi fissati per l'attività progettuale.

Ogni altra modalità organizzativa non indicata nel presente capitolato viene predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano sentita la Ditta aggiudicataria.

La Ditta appaltatrice dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi ad osservare nello svolgimento dell'attività tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Servizi Sociali. Dovrà assicurare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi finalizzati a:

- garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni, con riguardo al rapporto tra utenti ed il personale qualificato impegnato e sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare inidoneo a giudizio dell'Amministrazione, con tempestività e non oltre il 2° giorno, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso dandone comunicazione all'Ufficio di Piano, al Servizio Sociale

- Professionale e all'utente o al caregiver/ tutore legale o Amministratore di sostegno dello stesso;
- migliorare, con interventi complementari e di supporto, il livello di accesso e fruibilità dei servizi;
 - garantire il mantenimento di rapporti con le famiglie degli utenti, con i servizi Sociosanitari e con le istituzioni e le forme associative del territorio;
 - Relazionare all'Ufficio di Piano, alla PUA e al Servizio Sociale Professionale situazioni di trasferimento dell'utente dal domicilio, eventuali ricoveri in Presidi Ospedalieri o in strutture residenziali e tenere aggiornati i servizi su possibili situazioni di fragilità segnalate dal personale OSS o personale domiciliare generico che si reca quotidianamente al domicilio dell'utente.

ART. 13 **OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

La Ditta si obbliga a:

- garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale dell'Ufficio di Piano e altri Servizi territoriali; sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto;
- garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale indirizzandolo a corsi di riqualificazione professionale e ad eventuali conferenze o convegni proposti da vari enti o scuole competenti sui temi d'interesse;
- designare un coordinatore, sempre reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con l'Ufficio di Piano, così come specificato nel successivo articolo.

ART. 14 **COORDINATORE DEL SERVIZIO**

La Ditta affidataria si obbliga ad individuare un coordinatore del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico con l'Ambito di Ginosa, responsabile per ogni questione relativa al servizio.

Il coordinatore dovrà dimostrare di avere adeguata esperienza come coordinatore di servizi analoghi a quelli oggetto di gara in appalti per enti pubblici.

In caso di assenza del coordinatore, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare immediatamente all'Ufficio di Piano il nominativo del sostituto, che dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Il coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo in raccordo con gli indirizzi forniti dall'Ufficio di Piano.

Sarà compito del coordinatore riorganizzare il Servizio in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute.

Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- coordinamento ed integrazione interna ed esterna di ogni iniziativa del Servizio;
- organizzazione generale del Servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul

- funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione delle attività, dell’organizzazione e del personale;
- definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;
 - verifica ed approvazione delle proposte di modifica del Servizio;
 - coordinamento della propria attività con i competenti servizi della PUA di Ambito e Distrettuale per l’integrazione del servizio socio-sanitario;
 - vigilanza sulle prestazioni rese dal personale;
 - cura dei rapporti con i caregiver degli utenti, tutori legali o Amministratori di sostegno per monitorare l’andamento dei Piani Assistenziali;
 - relazionare al Referente del servizio di Ambito eventuali criticità o difficoltà emerse durante le prestazioni rese dal personale OSS o Generico;

Il Coordinatore del Servizio deve essere prontamente reperibile, attraverso numero di cellulare ad esso dedicato che dovrà essere comunicato all’inizio dell’appalto e dovrà garantirne il corretto andamento in stretto rapporto di collaborazione con l’Ufficio di Piano ed i Comuni dell’Ambito Territoriale.

Il Coordinatore, come individuato dalla ditta, sarà responsabile del coordinamento dell’attività del personale e collaborerà attivamente con il referente dell’Ufficio di Piano per tutte le attività di coordinamento del Servizio previste dal Regolamento. Il Coordinatore può anche avere funzioni operative. Le ore destinate all’attività di coordinamento e monitoraggio non potranno superare quelle indicate nel monte ore totale.

ART. 15

SCHEMA OPERATORE

La Ditta affidataria dovrà **mensilmente** inviare alla Stazione Appaltante i Timesheet denominato “Scheda Operatore”, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall’operatore.

La predetta “Scheda Operatore” deve essere trasmessa all’Ufficio di Piano per la successiva liquidazione.

ART. 16

COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d’un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- avvertire il Responsabile della ditta dell’eventuale assenza dell’utente e/o impossibilità di accesso al domicilio;
- non apportare modifiche arbitrarie né all’orario di lavoro né al calendario assegnato;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio.

È fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

ART. 17

METODOLOGIA DEL SERVIZIO

All’Ufficio di Piano dell’Ambito di Ginosa compete la verifica complessiva del Servizio. Le problematiche che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio dovranno essere risolte in accordo con l’Ufficio di Piano, onde assumere i necessari provvedimenti.

ART. 18 **VERIFICA DEL SERVIZIO**

L’ Ufficio di Piano vigilerà sull’andamento del servizio, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato speciale d’appalto.

È compresa fra gli strumenti di verifica e di valutazione la scheda di cui all’art. 15 del presente capitolato.

ART. 19 **PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo dovuto verrà erogato alla Ditta Aggiudicataria dietro presentazione di regolare fattura, riepilogativa delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio prestate nonché delle schede operatore, delle buste paga e dei bonifici effettuati.

Ai pagamenti si provvederà con apposita determinazione dell’Ufficio di Piano, a seguito di verifica sulla regolarità delle prestazioni erogate e previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del prezzo quale risulterà in sede di aggiudicazione, con detrazione dell’importo delle eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso, applicati alle ore nette di presenza del personale della ditta presso l’utente, intendendosi con detto corrispettivo remunerare anche tutte le prestazioni accessorie di gestione quali: tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio, aggiornamento del personale, etc.

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Anche in caso di ritardo dei pagamenti delle fatture da parte della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario si impegna a garantire la regolarità della retribuzione ai singoli dipendenti.

ART. 20 **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA,

dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore all'atto di stipula del contratto dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 **PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inosservanza da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi o condizioni di cui al presente Capitolato, il Responsabile di Progetto inoltrerà apposita diffida scritta ad adempiere, assegnando un congruo termine. Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell'ambito all'applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile di Progetto comunica alla ditta l'immediata sospensione del servizio, facendo, comunque, salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;
- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per cause assolutamente non imputabili alla ditta.

In caso di sospensione del servizio causato da inadempimenti della ditta, l'Ambito si riverrà sulla cauzione, o sui corrispettivi dovuti, fatti salvi i maggiori danni.

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui ai precedenti punti, sono stabilite le seguenti penalità:

- un per mille dell'importo contrattuale per ogni infrazione al Capitolato Speciale d'Appalto e/o agli ordini impartiti dalla Responsabile del Servizio e/o dal Responsabile di Progetto, e sempre che la stessa non rivesta carattere di particolare gravità, per cui la Stazione Appaltante ritenga di dover proporre più gravi sanzioni.
- un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'inizio e fine di ogni intervento;

L'ammontare complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10 % dell'importo contrattuale. Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva. L'Amministrazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria. L'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione a copertura delle spese conseguenti al

ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della ditta. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Ambito per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso viene comunicata dal Responsabile di Progetto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, con semplice comunicazione, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute e gravi inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del Servizio;
- abituale negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Taranto. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Con riferimento al subappalto, se ne dispone il divieto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto.

Tale previsione trova il suo fondamento nel contesto organizzativo in cui si collocano i servizi oggetto del presente appalto, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché l'opportunità di assicurare alla collettività un'offerta omogenea e organicamente connotata, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei pressi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo e/o dal contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, alle disposizioni del Codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, comunque attinenti ai servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto del contratto.

Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche al contenuto del contratto potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

ART. 26 **TUTELA DELLA PRIVACY**

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dei minori e delle loro famiglie dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Regolamento UE 679/2016, più noto come GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'impresa aggiudicataria del servizio assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati. L'impresa aggiudicataria è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del Codice per la protezione degli stessi, impegnandosi ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta.

In particolare, l'impresa aggiudicataria è consapevole che:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso
- dovrà indicare chi è la persona indicata come responsabile del trattamento per i dati trattati in relazione all'appalto in oggetto;
- dovrà indicare il DPO incaricato ove richiesto dalle disposizioni normative vigenti.

**Il Responsabile del Progetto
Dott.ssa Mariacarmela Curci**

